Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 291 del 12 dicembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 82

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 391.

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 392.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1991, n. 393.

Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. **391**. — *Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)* Pag. 5

Tabella *A* . . . . » 7

Tabella *B* . . . . » 7

Tabella *C* . . . . » 7

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. **392**. — *Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)* . . . . Pag. 8

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1991, n. **393**. — *Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990):*

Capo I - Assicurazione assistenza . . . . Pag. 10

Capo II - Assicurazione tutela giudiziaria . . . . » 11

Capo III - Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ed obbligo della costituzione della riserva di compensazione per le assicurazioni credito . . . . » 12

Capo IV - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore . . . . » 15

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 391.

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernenti l'espletamento di varie attività economiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.

2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.

2. Qualora l'esercizio delle attività di cui alla tabella *A*, lettera *o)*, e alla tabella *B*, lettere *e)*, *f)*, *g)* e lettere da *l)* ad *s)*, possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti. L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.

3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.

8. I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 3.

Informazione

1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

Art. 4.

Certificazione delle attività

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle *A*, *B* e *C*, svolte in Italia in forma indipendente.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Art. 5.

Monografie professionali

1. Qualora l'accesso alle attività di cui alla tabella *A*, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.

2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attività di cui alla tabella *A* e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4. Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Capacità professionale

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella *A*, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;

b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;

c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;

d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.

3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorché le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.

4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella *B* e alla tabella *C*, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;

b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;

c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;

d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.

6. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *c)* di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.

7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.

8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

Art. 7.

Attività del dirigente d'azienda

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:

a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;

b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;

c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri* e, ad interim, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

a) Pesca nelle acque interne.

b) Costruzione navale e riparazione navi.

c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.

d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).

e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione, riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.

f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori.

g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi).

h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram).

i) Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche).

l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attività che non vengono esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.

m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.

n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter.

o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.

b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con autoveicoli.

c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi.

d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.

e) Attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore sportivo.

f) Attività di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse (sono, comunque, escluse le attività di lotteria, di concorsi pronostici e altre attività di gioco, il cui esercizio è riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).

g) Altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti.

h) Servizi domestici.

i) Istituti di bellezza ed attività di manicure e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).

l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.

m) Locazione di vestiti e guardaroba.

n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.

o) Attività a carattere divinatorio e congetturale.

p) Servizi igienici ed attività connesse escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.

q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.

r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

s) Interpreti turistici.

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.

b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con esclusione delle attività esercitate in posti fissi, e nei mercati scoperti.

91G0430

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 392.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso «titolare indipendente con funzione di direttore tecnico» o «direttore tecnico», prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.

Art. 2.

Definizione

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.

4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti anzidetti.

2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.

8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.

Art. 4.

Capacità professionale

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.

2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero:

per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero:

per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Nei casi previsti alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.

Art. 5.

Certificazione dell'attività svolta

1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0431

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1991, n. 393.

Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 1 e 2, 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1980, n. 428;

Vista la direttiva n. 84/641/CEE del Consiglio del 10 novembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la direttiva n. 87/343/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la direttiva n. 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art. 1.

Esercizio dell'attività di assistenza

1. Esercita attività assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

2. L'aiuto può consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.

3. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a diposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto.

4. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti in detto territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:

a) soccorso sul posto, prestato utilizzando, nella maggior parte dei casi, personale e mezzi propri;

b) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.

6. L'attività di assistenza descritta al comma 4, se effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, fatto salvo il punto *C)* dell'allegato stesso.

Art. 2.

Controllo dei mezzi delle imprese

1. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far fronte agli impegni assunti.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

3. L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea le informazioni e i dati che ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti Stati.

4. L'ISVAP può a sua volta fornire alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea i dati e le informazioni di cui al comma 3.

5. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

Art. 3.

Disciplina tributaria

1. I premi incassati su contratti di assicurazione di assistenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1992 sono soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, con l'aliquota del 10 per cento.

2. La parte del premio di assicurazione di assistenza che venga dall'impresa trasferita ad altra impresa non è soggetta nuovamente ad imposta.

3. I corrispettivi pagati su contratti di assistenza stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 continuano ad essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

4. Nel primo esercizio di applicazione del presente decreto, le imprese esercenti l'attività di assistenza anteriormente al 1° gennaio 1992 ed autorizzate a norma dell'art. 12 determinano il volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, considerando quali corrispettivi di operazioni imponibili anche l'importo dei risconti passivi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificazioni successive, la lettera g-ter), è sostituita dalla seguente:

«g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.».

Capo II

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 4.

Esercizio e campo di applicazione

1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo tutela giudiziaria di cui al numero 17 della tabella *A)* dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione;

b) all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'art. 1917 del codice civile.

Art. 5.

Cumulabilità con altre garanzie

1. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un apposita distinta sezione del contratto.

Art. 6.

Modalità per la gestione dei sinistri

1. Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e per la relativa attività di consulenza, una delle seguenti modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa assicuratrice può:

a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui alla lettera *a)* del comma 2 devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) se l'impresa è multirami, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti legami.

4. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve dichiararlo nel contratto, indicando la ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o un'analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa giuridicamente distinta è anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1982, n. 576.

5. Le imprese possono successivamente adottare una diversa modalità, dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla predetta comunicazione.

Art. 7.

Condizioni generali del contratto

1. L'assicurato ha diritto:

a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi;

b) di scegliere un procuratore legale, od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa.

2. Le condizioni generali di contratto devono prevedere tale diritto.

3. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

Art. 8.

Esclusioni

1. Salvo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi delle facoltà di cui al comma 1 dell'art. 7, non è necessario che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione tutela giudiziaria è limitata a controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica;

b) tale assicurazione è collegata con un contratto di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di guasti relativi agli stessi autoveicoli;

c) ne l'assicuratore della tutela giudiziaria, né l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilità civile.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente legislazione, da essa indipendenti.

Art. 9.

Conflitto di interessi

1. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri l'impresa deve richiamare per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Capo III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 295, ED OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DELLA RISERVA DI COMPENSAZIONE PER LE ASSICURAZIONI CREDITO.

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 2, primo comma, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h*-bis) alle imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unità di conto europee.»;

b) all'art. 10, primo comma, nel testo modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«lire 1.500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della suddetta tabella;»;

c) all'art. 12:

1) al primo comma, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

«9-*bis*) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo assistenza, il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.»;

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 del punto *A)* dell'allegato I, deve inoltre indicare a quali modalità intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attività di consulenza.»;

3) il secondo e terzo comma diventano rispettivamente, terzo e quarto comma;

4) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I.»;

d) all'art. 16, primo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al numero 10) del primo comma dell'art. 12.»;

e) all'art. 20, primo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo assistenza, il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.»;

f) all'art. 30 il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.»;

g) il secondo periodo del primo comma dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.»;

h) all'art. 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.»;

i) all'art. 41:

1) il n. 1) del secondo comma è sostituito dai seguenti:

«1) 1.400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unità di conto europee oppure il 4% dell'ammontare totale dei premi o dei contributi:

1-*bis*) 400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della citata tabella, nel caso che non si applichi la disposizione di cui al precedente n. 1);»;

2) il n. 3) del medesimo comma è sostituito dal seguente:

«3) 300 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I.»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unità di conto europee ai sensi del secondo comma, n. 1), ha a disposizione:

1) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unità di conto europee;

2) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unità di conto europee;

3) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unità di conto europee.

I termini indicati al comma precedente iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal n. 1) del secondo comma.»;

l) l'art. 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea*). — Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'art. 1 in uno o più altri Stati membri della Comunità economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 50, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minina di garanzia.

Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea. L'indicazione dell'autorità prescelta deve essere motivata. La predetta autorità di controllo è equiparata a quella italiana.

In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.»;

m) l'art. 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni)*.— Le agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.»;

n) all'art. 67:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresì allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.»;

2) i commi secondo, terzo e quarto diventano, rispettivamente, terzo, quarto e quinto;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo.»;

o) al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, dopo il n. 17 è aggiunto, in fine, il seguente:

«18. *Assistenza:*

assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.»;

p) il secondo comma del punto *C)* dell'allegato I è sostituito dai seguenti:

«I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto *A)* non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi marittime o comunque connesse a tale utilizzazione.».

Art. 11.

Costituzione della riserva di compensazione per le assicurazioni credito

1. Dopo l'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis* *(Riserva di compensazione)*. — Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75% dell'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo credito, sino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150% dell'ammontare più elevato dei premi del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12% dei premi dell'esercizio di riferimento.

I premi di cui al comma precedente sono quelli lordi, dedotte soltanto le imposte e le tasse a carico degli assicurati.

Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 120%, le imprese possono utilizzare l'accantonamento corrispondente alla riserva di compensazione, nei limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso:

Rapporto sinistri a premi (%)	Percentuali di utilizzo
120	90
125	85
130	80
135	75
140	70
145	65
150 e rapporto superiore	60.».

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di assistenza sono abilitate a proseguirla a condizione che, entro sessanta giorni dalla predetta data, richiedano l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono conformarsi alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese che intendono beneficiare del termine devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in allegato alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione prescritta dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, un programma per l'adeguamento entro il predetto termine del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronuncia su parere dell'ISVAP.

3. Le disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, si applicano alla copertura delle riserve tecniche del ramo assistenza costituite a partire dall'esercizio 1993, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

4. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1996 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

5. Per i contratti di assicurazione credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 resta fermo l'obbligo di costituzione delle riserve integrative di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° giugno 1981, e in data 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1982, in sostituzione della riserva di cui all'art. 11.

6. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13, le imprese già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni tutela giudiziaria debbono comunicare all'ISVAP a quale modalità tra quelle indicate all'art. 6 intendono attenersi per la gestione dei sinistri e per la relativa consulenza.

7. I contratti di tutela giudiziaria, in corso alla data del 1° maggio 1992, si intendono adeguati di diritto, con decorrenza da tale data, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. L'impresa ha facoltà di recedere dai contratti stessi entro il trentesimo giorno successivo alla predetta data, dandone comunicazione all'assicurato mediante lettera raccomandata. L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo di rifondere all'assicurato il rateo di premio non goduto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

2. Le disposizioni di cui al capo II entrano in vigore il 1° maggio 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0432

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651392) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketng e Commerciale - Piazza
G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300